



AEMME Linea Energie S.p.A. - Via per Busto Arsizio, 53 - 20025 LEGNANO (MI)

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Leggi e provvedimenti aventi forza di legge

- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229" in seguito "Codice del Consumo", pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" in seguito "Codice Privacy", pubblicato in Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale, 29 luglio, n. 174.

Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

- Delibera AEEG ARG/com 104/10 dell'8 luglio 2010 e s.m.i. "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" in seguito "Delibera ARG/com 104/10", pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12 luglio 2010;
- Delibera AEEG n. 229/01 del 18 ottobre 2001 e s.m.i. "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della Legge 14 novembre 1995, n.481" in seguito "Delibera 229/01", pubblicata sulla GU n. 287 del 11.12.2001;
- Delibera AEEG n. 138/03 del 4 dicembre 2003 e s.m.i. "Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione" in seguito "Delibera 138/03", pubblicata sulla GU n. 300, del 29/12/2003;
- Delibera AEEG ARG/com 164/08 del 18 novembre 2008 e s.m.i. "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale", in seguito "Delibera ARG/com 164/08", pubblicata sulla GU n. 2 del 03.01.2009;
- Delibera AEEG ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009 e s.m.i. "Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", in seguito "TIVG", pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04 giugno 2009;
- Delibera AEEG 144/07 del 25 giugno 2007 e s.m.i. "Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481", in seguito "Delibera 144/07", pubblicata sulla GU n. 164 Supplemento ordinario 161 del 17.07.2007;
- Delibera AEEG ARG/gas 159/08 del 6 novembre 2008 e s.m.i. "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009", in seguito "RTDG", pubblicata sulla GU n. 2 del 03.01.2009;
- Delibera AEEG ARG/gas 120/08 del 6 novembre 2008 e s.m.i. "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012(TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)", in seguito "RQDG", pubblicata sulla GU n. 258 del 4.11.08 SO n. 245;
- Delibera AEEG ARG/gas 79/10 del 25 maggio 2010 e s.m.i. "Disposizioni per l'estensione dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto fino al 31 dicembre 2013" in seguito "Delibera ARG/gas 79/10", pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 27 maggio 2010.

Art. 2 – DEFINIZIONI

I termini utilizzati nelle presenti condizioni generali avranno il seguente significato:

- **Mercato libero:** è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale sono concordate tra le parti e non fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Dal 1 gennaio 2003, i clienti finali del gas naturale sono "idonei" e possono quindi liberamente scegliere il proprio fornitore di gas naturale.
- **Servizio di tutela:** è il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas. I clienti domestici e i condomini con uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno hanno sempre il diritto di optare per la fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela.
- **Fornitore o AEMME:** AEMME Linea Energia S.p.A. con sede legale in Via per Busto Arsizio, 53, 20025 LEGNANO (MI) – N. Reg. Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 03606390965 – Capitale Sociale 3.000.000,00 € i.v..
- **Cliente:** persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale dal Fornitore per proprio uso.
- **Cliente buon pagatore:** cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio.
- **Cliente domestico:** il cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare impianti in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione, compresi condomini con impianti centralizzati.
- **Cliente non domestico:** il cliente finale diverso dal cliente domestico.
- **Consumatore:** il Cliente persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo.
- **Contratto,** il contratto per la fornitura del gas naturale al Cliente, formato dalla Richiesta di fornitura e dalla relativa Accettazione, dalle presenti Condizioni Generali, dalle Condizioni Economiche di Fornitura e dai relativi allegati.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA COMMERCIALE È POSSIBILE CONTATTARE **AEMME LINEA ENERGIE** AI SEGUENTI RECAPITI: **Servizio Telefonico Commerciale:** 800911100 - **Mail:** info@aemmelineaenergia.it - **Sito web:** www.aemmelineaenergia.it

Mod. CONDGENGAS – 16/03/2011

- **AEEG:** Autorità per l'energia elettrica e il gas.
- **Punto di Riconsegna (PDR):** punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, in cui l'impresa di distribuzione mette a disposizione il gas naturale al Cliente finale.
- **Località:** Comune o parte di esso, rifornito mediante un unico impianto di distribuzione del gas naturale.
- **Distributore:** Azienda che gestisce l'attività di trasporto e distribuzione del gas naturale sul gasdotto locale alla cui rete è allacciato il PDR del Cliente.
- **Misuratore (o Contatore o gruppo di misura):** strumento di misura dei volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore presso il PDR del Cliente.
- **Misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnannte del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.
- **Misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnannte del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
- **Misuratore con accessibilità parziale** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato.
- **Impianto interno del Cliente:** complesso delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del Pdr. Il vano che accoglie il contatore fa parte dell'impianto interno.
- **Parti:** il Fornitore ed il Cliente.
- **Richiesta di fornitura:** è la richiesta di fornitura di gas naturale inoltrata dal Cliente ad AEMME per il punto di riconsegna indicato nella stessa.
- **Accettazione della fornitura:** è la comunicazione inviata dal Fornitore al Cliente per l'accettazione della Richiesta di fornitura.

Art. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura di gas naturale e delle eventuali prestazioni accessorie previste dalle Condizioni Economiche di Fornitura da parte di AEMME al Cliente presso il punto di riconsegna dell'impianto interno individuato nella Richiesta di fornitura. Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione della Richiesta di fornitura, di essere servito alle condizioni del Servizio di tutela, oppure alle condizioni proposte dal Fornitore sul Mercato libero.

3.2. Per l'esecuzione del contratto, AEMME provvederà a richiedere al Distributore locale competente l'accesso alla propria rete di distribuzione del gas.

3.3. Il Cliente utilizzerà il gas somministrato da AEMME esclusivamente presso il PDR indicato nella Richiesta di fornitura e soltanto per gli usi ivi dichiarati.

Art. 4 – CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

4.1. AEMME fornirà il gas in corrispondenza del punto di riconsegna della rete di distribuzione locale indicato nella Richiesta di Fornitura.

4.2. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità del gas effettuate dal Trasportatore su rete nazionale. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia.

4.3. Il gas sarà consegnato al Cliente presso il PDR alla pressione di fornitura resa disponibile sulla rete di distribuzione locale gestita dal Distributore, con le caratteristiche e nelle condizioni in cui il gas medesimo è trasportato nella rete locale dal Distributore. Qualsiasi variazione della potenzialità o della pressione del gas richiesta dal Cliente dovrà essere preventivamente autorizzata dal Distributore. In tal caso, le conseguenti modifiche apportate agli impianti saranno effettuate a cura e spese del Cliente.

4.4. Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e dei gruppi di misura ubicati nei luoghi ove è richiesta la fornitura del gas, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti.

4.5. E' fatto divieto al Cliente di spostare o manomettere le apparecchiature stesse. In caso di danneggiamento del gruppo di misura o di violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione previsti dal presente articolo, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti e dovrà sopportare, a seconda dei casi, le spese relative alla disattivazione, sostituzione e installazione del gruppo di misura, nonché ogni altro onere necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio della fornitura del gas.

4.6. In qualsiasi momento il Distributore, anche su richiesta del Fornitore, ha diritto di fare ispezionare dai suoi incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione del gas posti all'interno della proprietà privata del Cliente. A tal fine, i soggetti incaricati dal Distributore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere nella proprietà privata del Cliente, eventualmente accompagnati da un pubblico ufficiale, per le verifiche periodiche di consumo ovvero per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e nei gruppi di misura o, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

4.7. Qualunque lavoro, verifica, manutenzione o riparazione sul gruppo di misura sarà eseguito esclusivamente per disposizione e a spese del Distributore. Il Cliente non potrà effettuare direttamente alcun intervento e, in caso di violazione del divieto, sarà tenuto al risarcimento dei danni conseguenti, fermo restando ogni altro diritto a favore del Fornitore. Nel caso in cui il Distributore debba intervenire sul gruppo di misura o sugli impianti su richiesta del Cliente o per ragioni imputabili allo stesso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Fornitore o dal Distributore, fatto salvo ogni altro diritto di quest'ultimo in relazione alla causa dell'intervento.

4.8. Le tubazioni dell'Impianto interno poste tra il gruppo di misura e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente. L'impianto di distribuzione del gas all'interno della proprietà privata, dopo il gruppo di misura, e la relativa manutenzione, devono essere conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti e sono eseguiti a cura e spese del Cliente, il quale ne è esclusivo responsabile. Il Cliente si impegna ad adeguare tali impianti in caso di necessità o a causa di normativa di nuova emanazione, consegnando entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente il certificato di idoneità tecnica al Distributore. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell'uso del gas a valle del Punto di Riconsegna. Nessun abbuono al consumo di gas sarà ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti a valle del gruppo di misura, da

qualunque causa siano prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da guasti o irregolare funzionamento dell' Impianto interno, salvo che tali disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso.

Art. 5 – USI DEL GAS

5.1. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore e autorizzazione del Distributore. Nel caso in cui il Cliente effettui un prelievo in eccedenza, senza le necessarie autorizzazioni, lo stesso sarà responsabile dei danni conseguenti, compresi quelli riconducibili al servizio erogato a terzi, fatto salvo in ogni caso il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto.

5.2. Il Cliente non potrà utilizzare il gas in luoghi e per usi diversi da quelli dichiarati nella Richiesta di fornitura, non potrà trasferirlo a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né potrà cederlo a terzi.

5.3. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Richiesta di fornitura e, in particolare, nell'uso del gas.

5.4. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas per gli usi dichiarati nella Richiesta di fornitura e in conformità alle regole di prudenza e di sicurezza. Il Fornitore non potrà, in alcun caso, essere ritenuto responsabile per incidenti, e in particolare per incendi o esplosioni, occorsi al Cliente o a terzi a causa dell'uso improprio del gas o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza.

5.5. Ai fini dell'applicazione delle accise sul gas naturale, il Fornitore terrà conto dell'uso del gas dichiarato dal Cliente nella Richiesta di fornitura, ovvero di quello successivamente accertato, in conformità con le previsioni della normativa applicabile alla materia.

Art. 6 – RICHIESTA DI FORNITURA – ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA – DECORRENZA - RIPENSAMENTO

6.1. Per ottenere la fornitura di gas naturale il Cliente inoltra al Fornitore la Richiesta di fornitura unitamente agli allegati obbligatori richiesti dal Fornitore, debitamente sottoscritti in ogni loro parte. La Richiesta di fornitura è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Trascorso tale termine, in mancanza dell'accettazione da parte del Fornitore, la richiesta si intende revocata.

6.2. Il contratto si perfeziona ed è da ritenersi concluso al ricevimento da parte del Cliente dell'Accettazione della Richiesta di fornitura, che è parte integrante e sostanziale del Contratto, contenente i dati anagrafici delle Parti, la denominazione dell'offerta, il codice del Punto di Riconsegna, la pressione di consegna del gas naturale, il coefficiente di correzione "C" di cui alla Delibera dell'AEEG ARG/gas 159/08 "RTDG" e s.m.i. e l'elenco analitico dei corrispettivi per le prestazioni tecnico-amministrative richieste dal Cliente per l'eventuale attivazione della fornitura.

6.3. La somministrazione di gas naturale decorrerà a partire:

- i) dalla data di posa e avvio del gruppo di misura, qualora lo stesso non sia ancora installato, o
- ii) in caso di subentro diretto (sostituzione contestuale, senza intervento di chiusura e riapertura del contatore), dal giorno in cui viene presentata agli uffici del Fornitore la contestuale Richiesta di Fornitura da parte del Cliente subentrante e la richiesta di recesso del precedente cliente con comunicazione in contraddittorio della lettura di subentro, o
- iii) dal giorno della riapertura del gruppo di misura, nel caso in cui lo stesso fosse stato in precedenza chiuso, o
- iv) dalla data presunta indicata nell'Accettazione della Richiesta di fornitura nel caso di Cliente che, avendo in essere un contratto di fornitura con un altro soggetto, intenda cambiare fornitore.

Nel caso in cui la data effettiva di avvio dell'esecuzione del contratto non corrisponda alle tempistiche sopra indicate, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio in accordo alla normativa vigente e delle cause che l'hanno determinata.

Nel caso in cui il PDR del Cliente non risulti connesso alla rete di distribuzione, il Fornitore provvederà ad interessare il Distributore locale competente presentando, per conto del cliente, idonea richiesta di preventivo di allacciamento. Il Fornitore provvederà a comunicare al Cliente il preventivo predisposto dal Distributore e richiederà l'esecuzione del lavoro previa accettazione del preventivo e pagamento dell'importo richiesto, da parte del Cliente medesimo.

6.4. Al momento della conclusione del Contratto o comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, il Fornitore consegna o trasmette al Cliente finale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro supporto durevole una copia integrale del contratto.

Nel caso in cui la conclusione del Contratto sia avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento entro la tempistica e con le modalità del precedente comma, devono essere consegnate al Cliente anche la Nota informativa e, nel caso di cliente domestico, la Scheda di confrontabilità, in conformità alle disposizioni del Codice di condotta commerciale.

In qualunque momento successivo all'esecuzione del Contratto, il Cliente può richiedere copia integrale del contratto, che il Fornitore provvederà a trasmettere informandolo preventivamente circa i costi di spedizione a carico del Cliente medesimo.

Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente medesimo può avvalersi del diritto di ripensamento e recedere dal contratto di fornitura, senza oneri, inviando una lettera raccomandata A.R. al Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di conclusione del Contratto.

Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente finale domestico può recedere senza oneri inviando una lettera raccomandata A.R. al Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del contratto. Fatta salva prova contraria, il contratto di fornitura si presume ricevuto trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO – CESSAZIONE DELLA FORNITURA

7.1. Il presente Contratto ha durata indeterminata, fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente o del Fornitore secondo le modalità e i termini di seguito specificati. Il Fornitore può esercitare il diritto di recesso soltanto nei confronti dei clienti finali non serviti in regime di tutela.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA COMMERCIALE È POSSIBILE CONTATTARE **AEMME LINEA ENERGIE** AI SEGUENTI RECAPITI: **Servizio Telefonico Commerciale:** 800911100 - **Mail:** info@aemmelineaenergie.it - **Sito web:** www.aemmelineaenergie.it

7.2. Per tutto il periodo di durata del Contratto ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dallo stesso con preavviso pari a:

- un (1) mese nel caso di recesso del Cliente domestico per cambiare fornitore
- tre (3) mesi nel caso di recesso del Cliente non domestico per cambiare fornitore;
- un (1) mese nel caso di recesso del Cliente domestico e non domestico per cessare la fornitura;
- sei (6) mesi nel caso di recesso del Fornitore.

Il recesso deve essere manifestato in forma scritta inviando all'altra Parte una comunicazione tramite raccomandata A.R..

Il preavviso di recesso decorre:

- a) nel solo caso di recesso del Cliente al fine di cessare la fornitura, a partire dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore;
- b) negli altri casi di recesso da parte del Cliente o del Fornitore, a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso rispettivamente da parte del Fornitore o del Cliente. Nella comunicazione di recesso da parte del Fornitore viene indicata puntualmente la data di cessazione della somministrazione, coincidente comunque con l'ultimo giorno di un mese solare.

7.3. In caso di cessazione della fornitura di gas, il Cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quant'altro dovuto qualora non provveda a richiedere ad AEMME tale cessazione e qualora, pur provvedendo a richiederla, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore.

Art. 8 – CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

8.1. Per la somministrazione del gas naturale, il Fornitore applicherà il corrispettivo specificato nelle Condizioni Economiche di Fornitura del gas naturale unitamente ai "Corrispettivi Aggiuntivi" previsti dal presente articolo, oltre alle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.

Il corrispettivo e le ulteriori condizioni tecnico-economiche contenute nelle Condizioni Economiche di Fornitura prevarranno, in caso di contrasto, sulle presenti Condizioni Generali.

8.2. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti Autorità, anche, ma non esclusivamente, in sostituzione di oneri previsti precedentemente dalla normativa di settore.

8.3. Sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione e misura, incluse le spese amministrative e le spese per l'attivazione e la disattivazione della fornitura ovvero per l'apertura del Contatore previste dal Distributore. I corrispettivi di distribuzione sono relativi all'anno solare e possono subire variazioni secondo le disposizioni dell'AEEG. Le variazioni dei corrispettivi saranno applicate in modo automatico a partire dalla data di loro decorrenza.

8.4. Sono altresì a carico del Cliente, con riferimento ai relativi servizi, tutti gli importi pari alle componenti tariffarie del trasporto di cui all'art. 8 del TIVG, dello stoccaggio di cui all'art. 9 del TIVG e gli importi pari alle componenti a copertura degli Oneri Aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale di cui all'art. 11 del TIVG.

8.5. A copertura dei costi commerciali sostenuti dal Fornitore per la gestione del cliente viene fatturato allo stesso un importo pari alla componente vendita al dettaglio, di cui all'art. 7 del TIVG.

8.6. Le modifiche e/o gli adeguamenti tariffari previsti dalla normativa nazionale e dalle delibere emanate dall'Autorità o da altri soggetti competenti, si applicheranno automaticamente al corrispettivo e alle condizioni economiche della fornitura del gas.

Art. 9 – AGEVOLAZIONI

Al momento della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il Cliente dichiara, se ha diritto, ad eventuali agevolazioni fiscali e, in caso, ne fa richiesta al Fornitore presentando le autocertificazioni previste nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente si assume la piena responsabilità circa l'esistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, sollevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità.

Art. 10 – FORME DI GARANZIA

10.1. All'atto della stipula del Contratto ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, il Cliente dovrà versare ad AEMME, a titolo di deposito cauzionale, un importo commisurato all'ammontare dei consumi annui stimati per il PDR, come di seguito determinato:

- € 25,00 per PDR con consumo annuo fino a 500 Smc;
- € 77,00 per PDR con consumo annuo superiore a 500 e fino a 5.000 Smc;
- una mensilità di consumo medio al netto delle imposte per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc.

L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'AEEG o dalla diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

10.2. In caso di mancato pagamento delle bollette e degli importi dovuti in base al presente Contratto da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto di trattenere, in tutto o in parte, la somma versata a titolo di deposito cauzionale e di fatturare al Cliente l'importo necessario alla ricostituzione del deposito nella bolletta o fattura successiva. Il deposito cauzionale o la quota residua saranno restituiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, maggiorati degli interessi legali.

10.3. Il deposito cauzionale non è dovuto nel caso in cui il Cliente sia titolare di un PDR con consumi fino a 5.000 Smc/anno e il Cliente medesimo attivi, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, la domiciliazione bancaria o postale come modalità di pagamento delle bollette/fatture. In tal caso l'eventuale deposito cauzionale già versato sarà restituito al Cliente con la prima fatturazione utile.

Art. 11 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI

11.1. Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi, comprensiva del servizio di rilevazione delle letture presso i PDR.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA COMMERCIALE È POSSIBILE CONTATTARE **AEMME LINEA ENERGIE** AI SEGUENTI RECAPITI: **Servizio Telefonico Commerciale:** 800911100 - **Mail:** info@aemmelineaenergie.it - **Sito web:** www.aemmelineaenergie.it

11.2. La rilevazione delle letture del Contatore avviene direttamente tramite personale incaricato dal Distributore. Il Cliente con consumi inferiori o uguali a 5.000 Smc/anno può effettuare direttamente la lettura del Contatore comunicando il dato ad AEMME tramite il servizio di autolettura telefonica al n. verde messo a disposizione dal Fornitore, come riportato nella bolletta/fattura, od utilizzando l'apposita sezione "Sportello Virtuale – sezione misuratori" accessibile ai Clienti tramite il sito web www.aemmelineaenergia.it. Il Fornitore trasmette al Distributore i dati di consumo rilevati dal Cliente mediante autolettura per le procedure di validazione previste dall'articolo 16 del TIVG. La lettura effettiva del consumo di gas eseguita dal personale incaricato dal Distributore prevale sui dati comunicati dal Cliente mediante autolettura.

11.3. I tentativi di lettura diretta del Contatore avvengono da parte del Distributore secondo le periodicità stabilite dal TIVG:

- una volta nell'anno civile per i PDR con consumi fino a 500 Smc/anno con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi;
- due volte nell'anno civile per i PDR con consumi superiori a 500 e fino a 5.000 Smc/anno con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi;
- mensile per i PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici risultano essere inferiori del 90% ai consumi medi mensili, con intercorrenza massima di 35 giorni e minima di 25 giorni tra due tentativi consecutivi.

I dati di misura rilevati dal Distributore e comunicati ad AEMME secondo le modalità e le tempistiche previste dal TIVG sono utilizzati ai fini della fatturazione dei consumi da parte del Cliente.

11.4. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso al personale incaricato dal Distributore per consentire la lettura del Contatore. Nel caso di tentativo di lettura del Contatore non andato a buon fine, il Distributore rilascerà apposito avviso di mancata lettura invitando il Cliente a fornire l'autolettura direttamente al Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 del TIVG.

11.5. In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità sopra prevista, per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, AEMME fornirà, nella prima bolletta utile, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore. In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità suddetta, per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di Misuratore accessibile, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a Euro 30,00 (trenta), o al diverso importo stabilito da AEEG, secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (Del. ARG/gas 120/08 "RQDG" e s.m.i.).

Art. 12 – VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELLE MISURAZIONI

12.1. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Contatore in contraddittorio, tramite richiesta scritta e contestuale versamento dell'eventuale importo stabilito dal Distributore a titolo di acconto sulle spese di verifica. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Nel caso in cui il Cliente non si avvalga di tale diritto l'esito della verifica sarà comunque a lui comunicato per iscritto dal Fornitore.

12.2. Se le verifiche confermassero l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di verifica e degli interventi conseguenti saranno a carico del Fornitore, il quale dovrà anche rimborsare, oltre all'eventuale acconto versato per la verifica, il corrispettivo riscosso in eccesso rispetto ai consumi effettivi. Il rimborso sarà eseguito nella fatturazione dei consumi successivi alla verifica, eventualmente tramite compensazione con i corrispettivi dovuti dal Cliente. Se la verifica evidenziasse il corretto funzionamento del Contatore, il Fornitore addebiterà al Cliente nella bolletta successiva tutte le spese della verifica sulla base dell'importo stabilito dal Distributore, tenendo conto dell'eventuale acconto già versato, AEMME addebiterà al Cliente quanto a sua volta addebitato dal Distributore.

12.3. La contestazione dei consumi risultanti dal Contatore non costituisce giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso all'esito della verifica in contraddittorio prevista nel presente articolo. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del Codice del Consumo.

12.4. Qualora il Contatore presenti un errore nella misurazione dei consumi eccedente i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente, il Distributore procede alla ricostruzione dei consumi effettivi e alla determinazione del relativo conguaglio, secondo la normativa vigente. La ricostruzione dei consumi effettivi effettuata dal Distributore sarà utilizzata anche dal Fornitore per eventuali conguagli.

Art. 13 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

13.1. Il Fornitore provvederà a fatturare i consumi di gas del Cliente con la seguente periodicità:

- almeno quadrimestrale per i Clienti titolari di PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
- almeno trimestrale per i Clienti titolari di PDR con consumi superiori a 500 e fino a 5.000 Smc/anno;
- almeno mensile per i Clienti titolari di PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici risultano essere inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

13.2. In presenza di Misuratore accessibile e nel caso di disponibilità dei dati di misura rilevati dal Distributore, AEMME invierà una fattura di conguaglio con le seguenti tempistiche: (a) per i Clienti titolari di PDR con consumi fino a 500 Smc/anno, almeno una bolletta di conguaglio ogni anno; (b) per i Clienti titolari di PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, almeno una bolletta di conguaglio ogni sei mesi; (c) i clienti titolari di PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno riceveranno solo bollette calcolate sui consumi effettivi

Tra una lettura (o autolettura) e quella successiva il Fornitore può emettere fatturazioni in acconto, stimando i consumi del periodo fatturato sulla base del consumo pro-die, considerando costante il consumo giornaliero risultante tra due letture effettive.

Il Fornitore comunicherà in bolletta al Cliente informazioni in merito ad un eventuale esito negativo del tentativo di rilevazione della lettura da parte del Distributore, secondo quanto comunicato dal Distributore stesso.

13.3. Eventuali errori di misura attribuibili a qualsiasi causa o nella comunicazione dei dati di lettura da parte del Distributore daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima fattura utile senza nessuna corresponsione di interessi sugli importi di conguaglio. In tali casi il Cliente non potrà esigere il pagamento di eventuali danni.

13.4. Il pagamento della fattura dovrà essere eseguito dal Cliente entro e non oltre il termine di scadenza indicato nella bolletta.

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) addebito diretto su conto corrente bancario o postale (RID bancario o postale);
- b) tramite il bollettino di versamento denominato 'M.AV. elettronico', allegato alla bolletta, pagabile presso qualsiasi sportello bancario senza addebito di spese od oneri per la riscossione o presso qualsiasi sportello postale con l'eventuale pagamento in tal caso delle commissioni di incasso previste;
- c) con assegno bancario o circolare o a mezzo bancomat presso gli uffici del Fornitore senza addebito di spese od oneri per la riscossione;
- d) con bonifico bancario o bollettino postale sugli appositi conti correnti, rispettivamente bancario o postale, indicati nella bolletta/fattura.

13.5. In caso di ritardo nel pagamento delle bollette, il Fornitore invierà al Cliente una comunicazione a mezzo raccomandata – la quale avrà valore di costituzione in mora – con cui indicherà al Cliente: (i) il termine ultimo entro il quale dovrà provvedere al pagamento della bolletta insoluta, pari almeno a dieci giorni dalla data di invio della raccomandata stessa, (ii) le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore, (iii) i tempi entro i quali, nell'ipotesi di persistenza della mora, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura, nonché (iv) i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

13.6. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti entro il termine indicato nel sollecito, il Cliente sarà tenuto al pagamento, in aggiunta al corrispettivo della fornitura e alle spese postali per il sollecito di pagamento, degli interessi di mora per ogni giorno di ritardo calcolati su base annua in misura pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

13.7. Qualora il Cliente non effettui il pagamento dell'importo complessivo dovuto entro il termine specificato nel sollecito scritto, il Fornitore provvederà a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura del gas al Cliente.

13.8. Il pagamento dei corrispettivi dovuti potrà essere eseguito anche in forma rateale nei casi previsti dalla normativa in vigore ed indicati nell'Allegata Informativa per il Cliente finale al presente Contratto. In tali casi, il Cliente sarà informato direttamente nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

13.9. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nell'Allegata Informativa per il Cliente finale richiamato al punto precedente, il Cliente potrà richiedere la rateizzazione mediante comunicazione scritta, che dovrà pervenire al Fornitore, a pena di decadenza, entro il termine fissato per il pagamento della bolletta. L'accertamento positivo della sussistenza delle condizioni di cui alla suddetta informativa sospende il termine di scadenza del pagamento indicato in bolletta. Il Fornitore, tramite comunicazione scritta, indicherà le modalità ed i nuovi termini di scadenza per il pagamento delle singole rate.

13.10. Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.

Nel caso di conguaglio originato esclusivamente dall'applicazione di variazioni dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita a seguito di Deliberazioni di approvazione e/o modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, aventi a riferimento consumi già fatturati, che si riferiscano a più anni di fornitura, il Fornitore ha la facoltà di fissare il numero delle rate pari al numero delle bollette emesse in un singolo anno solare di fornitura nel rispetto della periodicità di fatturazione.

Le rate non sono cumulabili.

Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza della fattura oggetto di rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.

Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi.

13.11. Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.

13.12. Nel caso in cui una medesima bolletta contenga un conguaglio relativo a consumi effettivi ed un conguaglio derivante dall'applicazione di variazioni dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita aventi a riferimento consumi già fatturati, a seguito di Deliberazioni di approvazione e modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, che si riferiscano a più anni di fornitura, verranno applicate le previsioni in materia di conguaglio riferito a consumi effettivi.

13.13. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio fornitore, AEMME ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, previa comunicazione scritta nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.

13.14. La rateizzazione non è di norma offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 (cinquanta) euro.

13.15. Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra specificate. In tal caso, il Fornitore formalizzerà il diverso accordo che dovrà essere controfirmato esplicitamente per accettazione da parte del Cliente.

Art. 14 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

14.1. – Il Fornitore avrà la facoltà di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura del gas, senza alcun preavviso al Cliente, nei seguenti casi:

- a) utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto previsto dal presente Contratto, compreso l'impiego del gas per usi diversi da quello dichiarato nella Richiesta di Fornitura o il prelievo del gas in eccedenza;
- b) manomissione e rottura dei sigilli del gruppo di misura;
- c) appropriazione fraudolenta del gas.

14.2. Nelle ipotesi previste nelle lettere b) e c) che precedono, il consumo del gas da parte del Cliente durante il periodo di fornitura potrà essere accertato anche mediante intervento del Distributore, sulla base di elementi presuntivi, basati sull'uso del gas, sulle caratteristiche degli impianti e sui consumi storici, laddove siano rilevanti, e su ogni altro elemento utile.

14.3. Il Fornitore avrà la facoltà di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura, mediante preavviso scritto inviato al Cliente, in caso di ritardato pagamento di una bolletta, decorso il termine previsto nel sollecito di pagamento, salvo che l'importo dovuto sia minore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale.

14.4. Nelle ipotesi di sospensione della fornitura sopra descritte, è fatto salvo il diritto del Fornitore di richiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute a causa del comportamento di quest'ultimo, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti. In caso di sospensione per morosità, il Fornitore può chiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

Art. 15 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI - RECLAMI

15.1. Il Cliente avrà la possibilità di inoltrare al Fornitore qualsiasi reclamo o richiesta di informazioni relativa alla fornitura del gas, utilizzando l'apposito modulo consegnato al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibile presso gli uffici del Fornitore oltre che sul sito internet www.aemmelineaenergia.it.

15.2. Il reclamo o la richiesta di informazioni potranno essere inoltrati:

- a) mediante consegna presso gli uffici del Fornitore;
- b) tramite telefax al numero indicato nella bolletta;
- c) con ogni altro mezzo che consenta di accertare la data di ricevimento, compresa la lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale del Fornitore.

15.3. Il Cliente finale ha comunque la possibilità di inoltrare reclamo scritto senza l'utilizzo del modulo messo a disposizione dal Fornitore purché la comunicazione contenga i seguenti elementi minimi necessari all'identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta scritta motivata: a) nome e cognome, b) indirizzo di fornitura, c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico, d) servizio cui si riferisce il reclamo (nel caso specifico "gas").

15.4. Il Fornitore si riserva di verificare l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1. In caso di inadempimento da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto di risolvere il presente Contratto, mediante comunicazione scritta, in ciascuna delle seguenti ipotesi, qualora l'inadempimento del Cliente perduri oltre il termine assegnato dal Fornitore:

- a) mora del Cliente nel pagamento di una bolletta/fattura, decorso il termine indicato nel sollecito di pagamento, salvo che l'importo dovuto sia minore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale;
- b) impossibilità di eseguire la lettura periodica del gruppo di misura o di ispezionare gli impianti per causa imputabile al Cliente, decorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dall'invio dell'intimazione scritta al Cliente;
- c) mancata reintegrazione del deposito cauzionale o di altra garanzia sostitutiva da parte del Cliente;
- d) cambiamento dell'identità, denominazione o ragione sociale del Cliente se non comunicati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento.

16.2. Il contratto si considererà immediatamente risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- i) utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto previsto dal presente contratto, compreso l'impiego del gas per usi diversi da quello dichiarato;
- ii) manomissione e rottura dei sigilli del gruppo di misura;
- iii) appropriazione fraudolenta del gas;
- iv) morte ovvero dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale;
- v) trasferimento del Cliente, fatto salvo il diritto del Fornitore di decidere se proseguire l'esecuzione della fornitura nel nuovo indirizzo del Cliente in caso di consenso del medesimo;
- vi) revoca definitiva al Fornitore delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di fornitura del gas;
- vii) revoca al Trasportatore su rete nazionale o al Distributore dei permessi, concessioni e/o servizi necessari per l'esercizio della loro rispettiva attività;
- viii) rimozione dei metanodotti.

16.3. In caso di risoluzione del contratto per una delle ipotesi sopra previste, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa.

16.4. In ogni ipotesi di risoluzione del contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura del gas in base al contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.

16.5. In ogni caso di risoluzione del contratto, il Cliente è tenuto a garantire al Distributore l'accesso al gruppo di misura situato nella sua proprietà privata o in altra area in cui egli ha diritto di accedere, per consentire di rilevare l'ultimo consumo e di provvedere alla chiusura del gruppo di misura. Qualora non permetta l'accesso agli incaricati del Distributore, il Cliente rimarrà responsabile nei confronti del Fornitore per il pagamento del corrispettivo dovuto dal soggetto subentrante per il consumo di gas e di qualsiasi danno al gruppo di misura e agli impianti.

Art. 17 – VARIAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

17.1. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le presenti condizioni contrattuali dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso pari almeno a 3 (tre) mesi rispetto al termine di decorrenza delle stesse,

considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. ..

17.2. La comunicazione di variazione indicherà il testo completo delle clausole contrattuali risultanti dalla modifica proposta, l'illustrazione del contenuto e degli effetti della variazione proposta, il termine di decorrenza della variazione e i termini e le modalità per la comunicazione dell'eventuale recesso dal contratto, senza oneri, da parte del Cliente a causa delle variazioni introdotte. La comunicazione suddetta verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta/fattura ed in ogni caso disgiuntamente a quest'ultima, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito nel presente paragrafo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a Euro 30,00 (trenta), fatta salva una diversa quantificazione in base alla normativa vigente.

17.3. Il Fornitore non è obbligato a fornire la comunicazione al Cliente in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In tali ipotesi, il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta/fattura nella quale le variazioni sono applicate.

17.4. Nel caso di cliente avente diritto al Servizio di tutela, lo stesso in alternativa all'eventuale recesso, potrà optare per la fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di tutela, secondo le indicazioni riportate nella comunicazione contenente l'avviso di variazione unilaterale.

Art. 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

18.1. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'unità immobiliare ove è erogata la fornitura di gas.

18.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del cliente medesimo.

Art. 19 – ASSICURAZIONE CLIENTI CONTRO INFORTUNI, INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE

19.1. I Clienti finali civili come individuati dalla lettera e) dell'articolo 1 dell'Allegato 1 a Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/gas n. 79/10 del 27 maggio 2010 (cioè coloro che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza con l'esclusione di i) clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali, ii) clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri, iii) consumatori di gas naturale per autotrazione) sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas ("CIG") contro gli infortuni (anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti) gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna. Copia della polizza di assicurazione è disponibile presso gli uffici del Fornitore e sul sito internet .

19.2. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) si può contattare direttamente lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800 166 654 o con le modalità indicate sul sito internet www.autorita.energia.it.

Art. 20 –NORMATIVA APPLICABILE

20.1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle leggi, norme e regolamenti, aventi carattere obbligatorio e vincolante per le Parti, emanate dal legislatore e dalle autorità competenti, compresa l'AEEG. Tali disposizioni si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità di comunicazione da parte del Fornitore al Cliente.

20.2. Per tutto quello non espressamente previsto nel presente Contratto, si applicherà la disciplina che regola la materia, purché sia compatibile con le clausole contrattuali.

Art. 21 – INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

21.1. Il Distributore potrà interrompere la fornitura (i) per cause di oggettivo pericolo, (ii) per ragioni di servizio, vale a dire per la manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di erogazione, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti, o (iii) per motivi di sicurezza, anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità.

21.2. Il Fornitore non sarà responsabile per le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali dello stesso Fornitore, a ordini o provvedimenti delle autorità, a variazioni di pressione per cause accidentali ovvero dovute a cause di forza maggiore o, comunque, a cause non imputabili al Fornitore. In ciascuno di tali casi, il Cliente non avrà diritto ad alcuna riduzione delle somme dovute per la fornitura, né di ottenere alcun risarcimento o indennizzo o di chiedere la risoluzione del contratto.

21.3. Inoltre, con riguardo ai Clienti che non sono Consumatori, il Fornitore non sarà responsabile per le interruzioni o limitazioni della fornitura derivanti dalle cause specificate nel primo comma del presente articolo.

Art. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto. Il Fornitore potrà cedere il presente Contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita del gas, dandone comunicazione al Cliente.

Art. 23 – TUTELA DELLA PRIVACY

23.1. Il Fornitore informa il Cliente che tratterà tutti i dati personali volontariamente forniti dal medesimo per le seguenti finalità:

- a) per l'esecuzione degli obblighi e l'esercizio dei diritti derivanti dal presente Contratto;

- b) per informare il Cliente di eventuali nuove iniziative commerciali, qualora egli abbia a ciò acconsentito sottoscrivendo l'apposita dichiarazione di consenso contenuta nella Richiesta di Fornitura.

23.2. In ogni caso, il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa che verrà consegnata al Cliente al momento della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy.